

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

## XXXVIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		Senatore BRASCHI: Norme per la circolazione su strada delle trattrici agricole e industriali, delle macchine semoventi e relativi rimorchi ( <i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (2211).	397
PRESIDENTE . . . . .	394	PRESIDENTE . . . . .	397
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		BIAGI, <i>Relatore</i> . . . . .	397
BUFARDECI ed altri: Costruzione di una variante sulla linea ferroviaria Catania-Siracusa dalla stazione ferroviaria « Targia » alla stazione centrale di Siracusa. (1095).	394	MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	397
PRESIDENTE . . . . .	394, 395	<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
BUFARDECI . . . . .	394	GASPARI ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici ed alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1634).	397
ROSINI . . . . .	394	PRESIDENTE . . . . .	397, 398, 399
BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .	394	BOIDI, <i>Relatore</i> . . . . .	398
MOSCATELLI . . . . .	394	BOGONI . . . . .	399
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		SEMERARO SANTO . . . . .	399
Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A. (2245)	395	<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	395, 396	PRESIDENTE . . . . .	400
BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .	395, 396		
MENOTTI . . . . .	395		
CACCIATORE . . . . .	396		
MANIERA . . . . .	396		
<b>Proposte di legge (Rinvio della discussione):</b>			
COLITTO: Modifica dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante la costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile. (1992)	397		
PRESIDENTE . . . . .	397		
COLITTO. . . . .	397		

La seduta comincia alle 9,40.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che intervengono alla odierna seduta, senza voto deliberativo, i deputati Gaspari, Bufardecì e Colitto, presentatori di progetti di legge all'ordine del giorno e, a sua richiesta, il deputato Rosini.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bufardecì ed altri: Costruzione di una variante sulla linea ferroviaria Catania-Siracusa dalla stazione ferroviaria « Targia » alla stazione centrale di Siracusa. (1095).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Bufardecì ed altri: « Costruzione di una variante sulla linea ferroviaria Catania-Siracusa dalla Stazione ferroviaria « Targia » alla Stazione centrale di Siracusa ». La IV Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere contrario sui nuovi emendamenti presentati a suo tempo dal proponente.

Questa proposta di legge è già stata posta sette volte all'ordine del giorno della nostra Commissione e per tre volte è stata discussa, ma essa è viziata da un difetto originario: non sono stati reperiti i fondi e quindi in base all'articolo 81 della Costituzione non è assolutamente possibile approvarla.

D'altra parte non è possibile continuare a tenere in sospenso il provvedimento per cui, prima di dover proporre alla Commissione il non passaggio all'esame degli articoli per i motivi anzidetti, rinnovo ai proponenti l'invito già fatto loro pervenire privatamente, di ritirare la loro proposta di legge, il che li metterebbe in condizioni di ripresentarla quando più loro aggrada e dopo essersi interessati presso il competente Ministero per il reperimento dei fondi.

BUFARDECI. Onorevole Presidente, non è per abusare della sua cortesia, ma non vedo il motivo per cui dovrei ritirare questa mia proposta di legge, dopo tutti i tentativi fatti da parte mia per addivenire ad una soluzione concordata della questione. Nella seduta del 23 marzo mi ero dichiarato d'accordo di ritirare la proposta di legge, previa l'approvazione di un ordine del giorno che impegnasse il Governo ad iniziare quest'opera che tutti hanno riconosciuto utile allo snellimento del traffico ferroviario della città di Siracusa e di tutta la zona orientale della

Sicilia. Viceversa il Ministro Romita dichiarò che non era possibile accettare l'ordine del giorno perché neppure nei prossimi esercizi finanziari sarebbe stato possibile reperire i fondi necessari.

Ora, siccome da parte non solo degli onorevoli colleghi, ma anche da parte dell'onorevole Sottosegretario e del relatore, è stata riconosciuta l'utilità di quest'opera, non vedo perché dovrei agire contro coscienza ritirando la proposta di legge e pregiudicando tutta la situazione.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole proponente che qui non si tratta di una questione di merito (sul merito potrei essere d'accordo anch'io) ma di una questione di forma: mancando i fondi ai quali attingere, per il disposto dell'articolo 81 della Costituzione, io stesso mi sento in dovere di proporre alla Commissione una decisione contraria alla proposta, e, anche quando la Commissione fosse contraria, dovrei ugualmente sospendere la discussione per le conseguenze procedurali previste dall'8° comma dell'articolo 40 del Regolamento. D'altra parte, ella ha chiaro, onorevole Bufardecì, quale potrebbe essere il pericolo, ai fini della preclusione per una nuova presentazione del provvedimento, di un voto esplicitamente contrario della Commissione.

ROSINI. L'articolo 81 opera soltanto per l'esercizio in corso, quindi non potrebbe ostacolare il passaggio all'esame degli articoli della proposta di legge Bufardecì qualora questa si limitasse ad impegnare esercizi futuri.

BIMA, *Relatore*. Vorrei far notare all'onorevole Rosini che egli sta dando dell'articolo 81 un'interpretazione che non mi pare sia quella data dalla maggioranza della IV Commissione che ha espresso il parere. È vero anche che dell'articolo 81 non è stata data mai un'interpretazione precisa, ma è chiaro che se si accettasse l'interpretazione data dall'onorevole Rosini il bilancio dello Stato verrebbe legato da impegni presi con anni di anticipo.

BUFARDECI. Mi rendo perfettamente conto della cortesia dell'onorevole Presidente e non vorrei che la mia insistenza fosse da lui considerata come una mancanza di riguardo. Ma non posso accedere alla sua richiesta di ritiro di fronte alle presa di posizione del Ministro Romita il quale dichiarò di non aver fondi né per questo né per gli esercizi futuri, mentre io mi sarei accontentato dell'accettazione di un ordine del giorno.

MOSCATELLI. Ritengo che la Commissione possa esprimere il proprio parere

anche di fronte ad una dichiarazione negativa del Ministro.

PRESIDENTE. Dato l'irrigidamento dell'onorevole proponente, non posso far altro che proporre alla Commissione il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione permanente, esaurita la discussione generale sulla proposta di legge n. 1095, d'iniziativa dei deputati Bufardecì ed altri: «Costruzione di una variante sulla linea ferroviaria Catania-Siracusa dalla stazione ferroviaria Targia alla stazione centrale di Siracusa», constatato che mancano i fondi per far fronte alla spesa richiesta per l'attuazione della proposta di legge, in base all'articolo 81 della Costituzione delibera di non passare all'esame degli articoli ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'ordine del giorno.

(Non è approvato).

Poiché questa decisione, a mio avviso, provoca un conflitto con la Commissione Finanze e tesoro sul termine del parere di quest'ultima, a norma dell'articolo 40, comma 8° del Regolamento sospendo la discussione rimettendo all'onorevole Presidente della Camera ogni decisione sul successivo *iter* legislativo del provvedimento.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A. (2245).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A.

Comunico che la Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Il Relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, si stabilì che l'organico del ruolo tecnico di gruppo A del Ministero della marina mercantile comprendesse cinque ispettori e cioè: un ispettore tecnico capo (grado VI), due ispettori tecnici principali di prima classe (grado VII) e due ispettori tecnici principali di seconda classe (grado VIII).

L'articolo di detto decreto stabiliva che per poter partecipare al relativo concorso gli aspiranti dovevano essere in possesso di determinati requisiti (laurea in ingegneria navale meccanica, iscrizione per almeno cinque anni nell'albo degli ingegneri ecc.) e con lo stesso decreto si dava mandato al Ministero della marina mercantile di bandire un concorso per titoli e per esami. Senonché il concorso bandito in applicazione di questo decreto andò completamente deserto.

Con successiva legge 21 marzo 1953, n. 231, si modificava l'articolo 5 del decreto legge del 1948 nel senso che veniva autorizzato il bando di concorso straordinario per soli titoli. Neppure questo concorso, purtroppo, sortì l'esito sperato in quanto uno solo dei quattro candidati che avevano presentato domanda di partecipazione venne ritenuto idoneo perché in possesso dei prescritti requisiti.

Con il disegno di legge n. 2245 in esame si chiede l'autorizzazione a bandire un nuovo concorso per coprire i quattro posti finora rimasti vacanti; concorso per soli titoli come il precedente ma che sul precedente presenta condizioni più vantaggiose per i concorrenti in quanto al requisito dell'iscrizione all'albo degli ingegneri per cinque anni sostituisce quello dell'attività professionale svolta per un uguale periodo di tempo.

Questi ripetuti tentativi di coprire dei posti rimasti vacanti nell'amministrazione dello Stato si presterebbero a malinconiche considerazioni sullo scarso interesse di una determinata categoria di laureati ad inserirsi stabilmente nel quadro dei funzionari dello Stato. Ad ogni modo dato che la Corte dei Conti insiste presso il Ministero della Marina mercantile affinché questo concorso sia bandito — in quanto in mancanza di esso il Ministero è obbligato a servirsi dell'opera di liberi professionisti — io credo che altro non resti a fare che proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MENOTTI. Non ho trovato né nella relazione che accompagna il disegno di legge, né in quella del relatore, un'analisi delle cause che hanno fatto sì che dal 1948 al 1956 non sia stato possibile coprire quattro dei cinque posti originariamente disponibili, nonostante che si sia passati successivamente, da una prima norma che chiedeva il concorso per titoli ed esami, oltre all'iscrizione per almeno cinque anni all'albo degli ingegneri, al concorso per soli titoli e senza

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

più richiedere tassativamente l'iscrizione all'albo, aumentando per giunta i limiti di età. Tutto questo induce a considerazioni — per dirla col relatore — veramente malinconiche...

Avrei voluto conoscere le cause di questo disinteresse: se esse siano cioè, come posso pensare, di indole materiale e finanziaria, o di altra natura; perché la loro esatta conoscenza avrebbe potuto guidare il Ministero nella determinazione di nuove norme più idonee ad attirare i concorrenti senza tuttavia declassare il concorso. In effetti noi stiamo continuamente attenuando i requisiti richiesti per la partecipazione, per cui nasce il dubbio che coloro che si presenteranno al concorso non saranno elementi tecnicamente validi alle funzioni che dovranno espletare.

Per cui proporrei — almeno come raccomandazione — che nel caso in cui neppure questa volta si riesca a completare l'organico, non si addivenga ad una nuova attenuazione dei requisiti, bensì si provveda con un miglioramento delle retribuzioni a creare quell'interesse che elementi tecnicamente preparati e già avviati evidentemente non hanno per ora.

CACCIATORE. Vorrei che nei limiti del possibile fosse data la possibilità ai giovani di partecipare a questo concorso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

BIMA, *Relatore*. Sono in grado di precisare all'onorevole Menotti che le cause per cui i liberi professionisti disertano l'impiego statale sono di natura essenzialmente economica, tanto più quando si tratta — come nel caso presente — di tecnici ai quali le buone possibilità di impiego in grandi aziende private offrono remunerazioni molto maggiori. Da questo elemento obiettivo deriva un complesso di conseguenze che non tocca a noi discutere.

Quanto all'appello « largo ai giovani » dell'onorevole Cacciatore, il Ministero sarebbe ben lieto che si facessero avanti, dato che il bando di concorso non pone alcun limite di età, il quale è reso implicito dagli altri requisiti della laurea e del minimo richiesto di attività svolta. Il fatto è che i due concorsi precedenti sono andati deserti proprio perché i giovani non vi hanno partecipato.

Il Ministero della marina mercantile ha urgenza di bandire questo concorso, perché continuamente pressato dalla Corte dei conti la quale è restia a firmare i mandati di pagamento per incarichi dati a privati, e noi ap-

provando il disegno di legge lo toglieremo da questa penosa situazione.

MANIERA. Vorrei proporre un emendamento tendente a ridurre da cinque a tre anni il requisito dell'esercizio dell'affinità professionale.

PRESIDENTE. Tenga presente l'onorevole Maniera che i vincitori del Concorso non sono assunti col grado XI, bensì col grado VIII e VII. La prego di non insistere sull'emendamento.

MANIERA. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad espletare un concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso.

Al concorso di cui al comma precedente possono partecipare:

a) i funzionari statali appartenenti da almeno cinque anni a ruoli tecnici, civili e militari, di gruppo A, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;

b) i liberi professionisti, in possesso del diploma di ingegneria navale e meccanica, i quali:

1°) abbiano svolto per almeno cinque anni attività professionale;

2°) o abbiano svolto con piena soddisfazione, per almeno quattro anni, attività professionale nell'interesse del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843.

I predetti debbono essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'assunzione nelle carriere statali e non debbono aver superato l'età di quarantacinque anni.

Ai fini del raggiungimento del periodo di cinque anni di cui alle lettere a) e b) n. 1, il periodo di appartenenza ai ruoli tecnici di gruppo A è cumulabile con quello dell'attività professionale ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il concorso di cui all'articolo precedente dovrà essere bandito non oltre due mesi

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: Modifica dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante la costituzione di un comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile. (1992).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: « Modifica dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante la costituzione di un comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile ».

COLITTO. Vorrei pregare il signor Presidente di differire la discussione di questa mia proposta di legge in quanto lo stesso Ministro si è compiaciuto dichiarare che aveva stabilito di sottoporre di nuovo la questione all'esame dei suoi uffici. La mia richiesta è fatta nella speranza che i competenti uffici diano la possibilità al Ministro di rivedere il suo atteggiamento in merito alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Date le dichiarazioni fatte dall'onorevole proponente, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio della discussione del provvedimento.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Braschi: Norme per la circolazione su strada delle trattrici (agricole e industriali), delle macchine semoventi e relativi rimorchi. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (2211).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2211 d'iniziativa del Senatore Braschi: « Norme per la circolazione su strada delle trattrici agricole e industriali, delle macchine semoventi e relativi rimorchi ». La proposta di legge è già stata approvata dalla VII Commissione permanente del Senato.

Informo che il proponente Senatore Braschi, attuale Ministro delle poste e telecomu-

nicazioni, trovandosi nell'impossibilità di partecipare alla seduta odierna, ha chiesto un breve rinvio della discussione.

BIAGI, *Relatore*. Mi associo alla richiesta di un breve rinvio tanto più che essendomi stato conferito appena due giorni or sono l'incarico di relatore non ho avuto il tempo necessario per acquisire tutti gli elementi per una chiara ed esauriente relazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo non ha nessuna difficoltà ad accedere alla richiesta di rinvio. Vorrei però pregare l'onorevole Presidente di fissare al più presto possibile la discussione di questa proposta di legge che colmerebbe una lacuna esistente per quanto riguarda la circolazione su strada dei mezzi ai quali la legge stessa si riferisce.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere allora stabilito il rinvio della discussione.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gaspari ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici di costruire edifici ad alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni. (1634).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 1634, d'iniziativa dei deputati Gaspari ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici ed alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Comunico che la IV Commissione permanente, Finanze e tesoro, ha espresso parere favorevole.

Ricordo agli onorevoli Commissari che la discussione di questa proposta di legge ha già subito un rinvio in quanto il Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni aveva chiesto di concordare col relatore il testo della nuova proposta di legge.

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

BOIDI, *Relatore*. Con legge 11 dicembre 1952, n. 2521, fu data facoltà all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e per un periodo di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1952-53, e fino a tutto l'esercizio finanziario 1956-57, di provvedere alla costruzione di alloggi a tipo economico e popolare, da concedere in uso al personale dipendente. L'articolo 4 di detta legge stabiliva che al finanziamento dei lavori di cui si tratta l'Azienda avrebbe potuto destinare una parte degli avanzi di gestione nella misura stabilita con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro.

Tenuto conto delle più ristrette esigenze del proprio personale, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici preventivò una spesa di lire 5.400.000.000 ridotta dal Ministero del tesoro a lire 5 miliardi e così stanziata:

lire 2.000.000.000, capitolo n. 57-ter; bilancio esercizio finanziario 1952-53;

lire 2.000.000.000, capitolo n. 59-ter; bilancio esercizio finanziario 1953-54;

lire 1.000.000.000, capitolo n. 64, bilancio esercizio finanziario 1954-55.

Ora è noto che l'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, stabilisce al terzo comma: « I residui passivi della parte straordinaria possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento ».

Pertanto per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57 e 1957-58 il capitolo di cui trattasi viene istituito nel bilancio passivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sotto la voce « per memoria » cioè senza stanziamento ed allo scopo di rendere contabilmente possibile la gestione dei residui passivi, cioè di quelle somme già impegnate in precedenti esercizi.

Poiché, come abbiamo visto, l'ultimo stanziamento per le costruzioni è stato iscritto nel bilancio dell'esercizio finanziario 1954-55, i corrispondenti residui passivi potranno essere mantenuti in bilancio soltanto fino al 30 giugno 1958, dopo di che dovranno essere eliminati senza possibilità di essere riprodotti negli esercizi successivi.

Considerato pertanto che a tutto il 15 maggio 1956, dello intero importo di lire 5 miliardi sono state impegnate solamente lire 578.053.254 (e cioè poco più di un nono della somma in circa 4 anni), è facile preve-

dere che nella temuta eventualità che la proposta di legge Gaspari non venga approvata, gran parte della somma andrà in economia, e quindi incamerata dal Tesoro con l'amara conseguenza di deludere le più sacrosante aspettative del personale che con aumentata sfiducia verso l'Amministrazione continuerà a vivere in abitazioni limitate, insalubri ed indecorose.

Pertanto propongo alla Commissione di approvare il progetto di legge in esame.

PRESIDENTE. Sulla scorta delle ultime informazioni pervenutemi desidero completare brevemente la relazione fatta dall'onorevole Bima. La situazione al riguardo è la seguente: per l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni sono state stanziata le seguenti somme:

lire 2.500.000.000 per esercizio finanziario 1952-53,

lire 1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1953-54;

lire 1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55.

Complessivamente sono stati stanziati 5 miliardi e mezzo che sono stati in gran parte spesi. Viceversa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i cui stanziamenti sono stati illustrati dal relatore, ha impiegato finora una parte minima di tali stanziamenti e ciò a causa della impossibilità materiale da parte dell'Ufficio lavori del Ministero delle poste e telecomunicazioni di svolgere questa imponente mole di lavori nel tempo stabilito.

Ora, giustamente, il personale delle due Amministrazioni, e in particolar modo quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si lamenta della materiale impossibilità di poter beneficiare di questa provvida disposizione di legge, ragione per cui il Ministero ha presentato un nuovo testo.

La modifica più importante, apportata dal nuovo testo concordato col Ministero alla legge 11 dicembre 1952, n. 2521, consiste nel fatto che oltre all'acquisto dell'area necessaria per la costruzione di alloggi, alla quale si dedica un numero assai limitato di funzionari del servizio lavori del Ministero delle poste e telecomunicazioni (che, mi si consenta di dirlo, fu da me creato nel 1949, in quanto prima tutte le costruzioni erano demandate al Ministero dei lavori pubblici), col provvedimento in esame viene autorizzato anche l'acquisto di appartamenti già costruiti, sia pure con le limitazioni sulle quali richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

Il nuovo testo proposto è il seguente:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire o ad acquistare alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al dipendente personale in attività di servizio, nelle località ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la possibilità di procurarsi l'alloggio da privati o enti edilizi.

Per le finalità di costruzione di cui al comma precedente l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private.

L'acquisto degli alloggi è consentito entro il limite del 50 per cento degli stanziamenti a condizione che gli stabili siano stati costruiti da non oltre due anni alla data dell'acquisto ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, è sostituito dal seguente:

« Le somme annualmente destinate alle costruzioni od agli acquisti di cui all'articolo 1 saranno stanziati in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

ART. 3.

All'articolo 6, secondo comma, della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, dopo la parola « costruiti », sono aggiunte le altre « od acquistati ».

BOGONI. Non possiamo non essere d'accordo sull'approvazione di questa proposta di legge. Vorrei però cogliere l'occasione per rilevare che il fabbisogno minimo per il personale delle due Amministrazioni sparso in tutta Italia è di 30 mila appartamenti; ai 10 miliardi stanziati ne andrebbero aggiunti almeno altri 40. Noi vorremmo suggerire al Governo di preparare fin da ora un piano di lavoro molto più vasto, consono alle reali esigenze della categoria, anche in considerazione del relativo finanziamento, magari attraverso la Cassa depositi e prestiti.

Così pure vorremmo raccomandare la massima oculatezza nell'acquisto di appartamenti in modo che non si verifichi più quanto è già stato lamentato, e cioè l'acquisto di uno stabile originariamente destinato ad albergo e difficilmente adattabile ad appartamenti.

PRESIDENTE. Mi renderò interprete presso l'onorevole Ministro del voto espresso dall'onorevole Bogoni affinché si dia il massimo sviluppo a queste costruzioni. Debbo dire, per diretta esperienza, che l'Ufficio lavori del Ministero delle poste e telecomunicazioni è composto di pochi ingegneri, e fu proprio per l'applicazione della legge del 1952 che dovette chiedere, in deroga alle norme vigenti, l'ammissione di cinque ingegneri di grado VIII per dare inizio al programma dei lavori. Ad ogni modo ripeto che insisterò perché questo voto, che condivido, venga preso nella massima considerazione.

SEMERARO SANTO. Noi non siamo contrari al progetto di legge, però raccomandiamo la massima oculatezza nell'acquisto di fabbricati in modo da evitare eccessive spese di adattamento o riattamento che renderebbero antieconomica l'operazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo concordato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire o ad acquistare alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al dipendente personale in attività di servizio, nelle località ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la possibilità di procurarsi l'alloggio da privati o enti edilizi.

Per le finalità di costruzione di cui al comma precedente l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private.

L'acquisto degli alloggi è consentito entro il limite del 50 per cento degli stanziamenti a condizione che gli stabili siano stati costruiti da non oltre due anni alla data dell'acquisto ».

(È approvato).

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

## ART. 2.

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, è sostituito dal seguente:

« Le somme annualmente destinate alle costruzioni od agli acquisti di cui all'articolo 1 saranno stanziare in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

(È approvato).

## ART. 3.

All'articolo 6, secondo comma, della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, dopo la parola « costruiti », sono aggiunte le altre « od acquistati »

(È approvato).

Avverto che, in conseguenza all'approvazione del nuovo testo, il titolo del provvedimento dovrà essere così modificato:

« Modifiche alla legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici ed alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti provvedimenti:

« Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordina-

rio per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A ».  
(2245).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Gaspari ed altri: « Modifiche alla legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici ed alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ». (1634).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva)

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bima, Bogoni, Boidi, Burato, Cacciatore, Cappugi, Cervone, Colasanto, Concas, De Biagi, Ducci, Ferrari Pierino, Gatto, Jacoponi, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi, Mancini, Mamera, Menotti, Moscatelli, Murdaca, Petrucci, Reali, Rubeo, Sala, Semeraro Santo e Troisi.

**La seduta termina alle 11,10.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI